



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 23 novembre 2007 (05.12)

15303/07

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0142 (COD)**

LIMITE

**VISA 355
CODEC 1277
COMIX 979**

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Gruppo "Visti"/Comitato misto (UE-Islanda/Norvegia/Svizzera)
in data:	13-14 novembre 2007
n. prop. Comm.:	11752/1/06 REV 1 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 (COM(2006) 403 defin. + defin./2 (en,fr,de))
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

Il Gruppo "Visti" ha esaminato gli articoli 30, 31 e 32 sulla base della proposta della Commissione. I risultati di tale esame sono riportati nell'allegato della presente nota.

Articolo 30

Revoca del visto

1. Un visto può essere revocato:
 - (a) dalla missione diplomatica o consolare di rilascio su richiesta del titolare del visto. In tal caso sul visto adesivo va apposto un timbro indicante che il visto è stato revocato su richiesta del titolare;
 - (b) dalle autorità competenti dopo che il titolare del visto è entrato nel territorio degli Stati membri, nel caso in cui non soddisfi più le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen ¹.
2. Le informazioni sui visti revocati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 11 ² del regolamento VIS.
3. Se il visto è revocato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dalle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello di rilascio, lo Stato membro di rilascio è informato in merito ³.

¹ **COM** ha convenuto con **NL** che è necessario far riferimento a un timbro, come alla lettera a).

² **COM** ha fatto presente che è all'articolo 13 che occorre far riferimento.

³ **COM** ha sottolineato che, poiché il VIS non emette alcuna segnalazione automatica dopo l'inserimento delle informazioni, sarebbe opportuno informare lo Stato membro di rilascio; essa potrebbe tuttavia accettare la soppressione di questo obbligo, se necessario.

Articolo 31

Riduzione della durata del soggiorno autorizzato da un visto

1. Le autorità addette al controllo di frontiera¹ possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto² se constatano che il titolare non dispone di mezzi di sussistenza sufficienti³ per la durata inizialmente prevista⁴.
2. Le informazioni sulla riduzione della durata di un soggiorno autorizzato da un visto sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 11 del regolamento VIS.

Capo V

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Articolo 32

Visti rilasciati alle frontiere esterne

1. I visti per soggiorni di breve durata o di transito possono essere rilasciati alle frontiere esterne solo se⁵:
 - (a) il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen;
 - (b) al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente;

¹ **EE** ha suggerito di sostituire "Le autorità addette al controllo di frontiera" con "Le autorità addette alla sorveglianza dell'immigrazione".

² **NL, PL e DE** hanno chiesto come procedere in pratica per registrare la decisione di abbreviare la durata del visto.

³ **LU e SI** hanno sottolineato che gli operatori di frontiera avrebbero difficoltà a controllare i mezzi di sussistenza. **COM** ha rammentato alle delegazioni che questo controllo era già previsto nel sistema Schengen (SCH/Com-ex (93) 24) ed è altresì applicabile in virtù del Codice frontiere Schengen. **NO** ha comunicato che le sue autorità potrebbero ritirare il visto se tale condizione non fosse più soddisfatta.

⁴ A richiesta di varie delegazioni, **COM** definirà precisamente come la decisione di ridurre la durata del visto dovrà essere applicata in pratica (revoca del visto, rilascio di un nuovo visto adesivo, ecc.).

⁵ **FR** ha suggerito di aggiungere "in casi eccezionali".

- (c) il richiedente fa valere un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da documenti giustificativi¹, e
 - (d) il ritorno del richiedente al suo paese d'origine o di transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen è considerato sicuro.
2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne non si applica l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio².
3. Il visto rilasciato alle frontiere esterne può essere, a seconda dei casi:
- (a) un visto a ingresso singolo per soggiorno di breve durata, che autorizza il titolare a soggiornare per un periodo massimo di 15 giorni in tutti gli Stati membri, oppure
 - (b) un visto di transito semplice, che autorizza il titolare a un transito di una durata massima di 5 giorni, valido per tutti gli Stati membri.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere un visto con validità territoriale limitata solo allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

¹ **BE, NL, MT** hanno suggerito di fondere le lettere b) e c).

² **EE, LU, FI e LV** hanno ritenuto che il richiedente debba nondimeno essere obbligato a dimostrare di essere il beneficiario di un'assicurazione sanitaria di viaggio. **EE** ha comunicato l'intenzione di presentare una proposta di nuova formulazione.

5. Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 9 non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera.

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso un visto con validità territoriale limitata solo allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

6. Le disposizioni sui motivi e sulla comunicazione dei rifiuti e sulle possibilità di ricorso¹ di cui all'articolo 23 e all'allegato IX sono d'applicazione².

¹ **DE** ha formulato una riserva d'esame.

² **SE, FI, DE, AT, SK, PL, EE e LT** hanno formulato una riserva d'esame. **FR** ha suggerito di sopprimere questo paragrafo. **BE e NL** hanno posto in rilievo il rischio di una duplice applicazione del Codice frontiere e del Codice dei visti nello stesso campo di applicazione.